

DIRETTIVA 95/39/CE DEL CONSIGLIO**del 17 luglio 1995****che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE che fissano le quantità massime di residui di antiparassiti sui e nei cereali e prodotti alimentari di origine animale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nel quadro delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE la Commissione è incaricata di approntare l'elenco di residui di antiparassitari e relative quantità massime, che deve quindi essere approvato dal Consiglio;

considerando che in conseguenza delle prassi agricole in uso si possono ritrovare residui di antiparassitari nei cereali e nei prodotti alimentari di origine animale; che occorre tener conto di dati in materia relativi sia alle utilizzazioni autorizzate degli antiparassitari, sia, se del caso, alle sperimentazioni controllate e agli studi sull'alimentazione degli animali;

considerando che, onde meglio valutare e controllare l'assunzione massima potenziale di residui di antiparassitari con gli alimenti, è prudente fissare simultaneamente, qualora appropriato, le quantità massime di residui dei singoli antiparassitari nei principali componenti della dieta; che queste quantità rappresentano le quantità minime che devono essere utilizzate per una lotta antipa-

rassitaria adeguata, applicate in modo tale che l'entità di residui sia la più bassa possibile e sia accettabile dal punto di vista tossicologico;

considerando che, alla luce del progresso tecnico e scientifico nonché delle esigenze di sanità pubblica e dell'agricoltura è opportuno modificare le direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE, aggiungendovi disposizioni relative a residui di altri antiparassitari per i cereali ed i prodotti di origine animale, in particolare il metidation, il metomil, tiodicarb, l'amitraz, il pirimifos-metile, l'aldicarb, il tiabendazolo;

considerando tuttavia che alla luce delle norme attuali non sono disponibili dati sufficienti per fissare le quantità massime di residui di antiparassitari per talune combinazioni di residui di antiparassitari e di prodotti; che per questi casi sarebbe quindi giustificato prevedere un periodo di tempo non superiore a quattro anni per ottenere i dati necessari; che, pertanto in base a tali dati dovranno essere fissate le quantità massime entro il 1° luglio 2000; che la mancata presentazione di dati soddisfacenti comporterà di norma la fissazione di quantità al limite appropriato di determinazione; che entro un anno dall'adozione della presente direttiva devono essere fornite garanzie soddisfacenti circa l'impegno di produrre i dati necessari;

considerando che le quantità massime di residui fissate nella presente direttiva dovranno essere riesaminate nell'ambito della nuova valutazione delle sostanze attive prevista nel programma di lavoro stabilito all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽³⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'allegato II, parte A della direttiva 86/362/CEE sono aggiunti i seguenti residui di antiparassitari:

⁽¹⁾ GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/29/CE (GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 67).

⁽²⁾ GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/29/CE. (GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 67)

⁽³⁾ GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.

Residui di antiparassitari	Quantità massime in mg/kg (ppm)
METIDATION	0,02 (*)
METOMIL-TIODICARB	0,05 (*)
Residuo: somma di metomil e tiodicarb, espressa come metomil	
AMITRAZ	0,02 (*)
Residuo: somma di amitraz e di tutti i suoi metaboliti contenenti la frazione 2,4 dimetilnilina, espressa come amitraz	
PIRIMIFOS-FETILE	5
ALDICARB	0,05 (*)
Residuo: somma di aldicarb, del suo solfossido e suo solfone, espressa come aldicarb	
TIABENDAZOLO	(a): frumento, riso 0,05 (*) altri cereali

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) A decorrere dal 1° luglio 2000 e salvo adozione di altre quantità si applicherà la seguente quantità massima: 0,05 (*).

Articolo 2

1. Alla parte A dell'allegato II della direttiva 86/363/CEE sono aggiunti i seguenti residui di antiparassitari:

Residui di antiparassitari	Quantità massime in mg/kg (ppm)		
	per i grassi delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (*) (*)	per il latte di vacca crudo e il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato I; per gli altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406, conformemente a (*) (*)	per le uova fresche sgusciate, per le uova di volatili e i tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00, 0408 (*) (*)
METIDATION	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
PIRIMIFOS-METILE	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(1) Per i prodotti alimentari con tenore di grassi pari o inferiore al 10 % in peso, la quantità di residui si riferisce al peso complessivo del prodotto disossato. In tal caso, il valore massimo è pari a 1/6 del valore riferito al tenore di grassi, ma non può essere inferiore a 0,01 mg/kg.

(2) Per determinare i residui relativi al latte di vacca crudo e al latte di vacca intero si deve prendere in considerazione per il calcolo una quantità di grassi del 4 % in peso. Per gli altri prodotti alimentari enumerati nell'allegato I alle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406:

— aventi tenore di grassi inferiore a 2 % in peso, il valore massimo è pari alla metà di quello fissato per il latte crudo e il latte intero;

— aventi tenore di grassi pari o superiore al 2 % in peso, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 2,5 volte quello fissato per il latte crudo e il latte intero.

(3) Per uova e per prodotti a base di uova con tenore di grassi superiore a 10 %, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 10 volte quello fissato per le uova fresche.

(4) Le note (*), (2) e (3) non si applicano nei casi in cui è indicato il limite inferiore di determinazione analitica.

2. All'allegato II parte B della direttiva 86/363/CEE sono aggiunti i seguenti residui di antiparassitari :

Residui di antiparassitari	Quantità massime in mg/kg (ppm)		
	per le carni, inclusi i grassi, le preparazioni di carni, le frattaglie e i grassi animali elencati nell'allegato I alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	per il latte e i prodotti a base di latte elencati nell'allegato I alle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406	per le uova fresche sgusciate, per le uova di volatili e i tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00, 0408
METOMIL	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
TIODICARB Residuo : somma di metomil e tiodicarb, espressa come metomil			
AMITRAZ Residuo : somma di amitraz e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 2,4, dimetilaniilina, espressa come amitraz	carne di pollame 0,02 (*)		0,02 (*)
ALDICARB Residuo : somma di aldicarb, del suo solfossido e del suo solfone, espressa come aldicarb	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
TIABENDAZOLO Residuo : somma di tiabendazolo e di 5-idrossitiabendazolo	0,1 (ad eccezione delle carni ed altri prodotti ovini, bovini e caprini)		0,1(*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 22 agosto 1996.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 luglio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA